

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 134/2017

del 7 luglio 2017

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2019/741]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di alcune sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di *Satureja montana* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/241 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a [Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32017 R 0195**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/195 della Commissione, del 3 febbraio 2017 (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21);

— **32017 R 0407**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/407 della Commissione, dell'8 marzo 2017 (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87).»

2. Dopo il punto 13zzzzzzv (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/244 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzw. **32017 R 0240**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/240 della Commissione, del 10 febbraio 2017, relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di *Satureja montana* L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 43).

<sup>(1)</sup> GU L 31 del 4.2.2017, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 63 del 9.3.2017, pag. 87.

